

REGOLAMENTO (CE) N. 1230/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1424/95 relativo all'adattamento transitorio dei regimi specifici di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari della Svizzera e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96⁽²⁾ in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1424/95 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1996, per agevolare il passaggio al regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originarie della Svizzera e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il periodo previsto per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo per l'adozione di misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura

per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1424/95;

considerando che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1424/95, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 19.